

Codice A1816B

D.D. 16 gennaio 2024, n. 75

R.D. 523/1904: P.I. 7386 - Demanio idrico fluviale CNA993 - Integrazione alla D.D. n. 15 del 8/01/2024 di autorizzazione idraulica e concessione demaniale per occupazione di sedime demaniale del T. Chiappera, in comune di Barge, con posa tubazione staffata a ponte comunale esistente per passaggio fibra ottica. Richiedente: Società ISI Line s.r.l. - Saluzzo



ATTO DD 75/A1816B/2024

DEL 16/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7386 - Demanio idrico fluviale CNA993 – Integrazione alla D.D. n. 15 del 8/01/2024 di autorizzazione idraulica e concessione demaniale per occupazione di sedime demaniale del T. Chiappera, in comune di Barge, con posa tubazione staffata a ponte comunale esistente per passaggio fibra ottica.
Richiedente: Società ISI Line s.r.l. - Saluzzo

Premesso che:

In data 08/01/2024, con D.D. n. 15 è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica e la relativa concessione demaniale per la realizzazione di n. 1 attraversamento del Torrente Chiappera con posa di tubazione staffata a ponte comunale esistente per passaggio fibra ottica, in Comune di Barge (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda presentata dalla Società ISI Line s.r.l. con sede legale in Via Marconi n. 2 - 12037 Saluzzo (CN).

Considerato che per mero errore materiale non si è provveduto ad allegare alla DD n. 15 del 08/01/2024 lo schema di disciplinare di Concessione, come invece richiamato al punto 5 della stessa.

Verificato che risulta necessario provvedere ad integrare la suddetta determinazione dirigenziale con l'allegato schema previsto e richiamato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

DETERMINA

- di prendere atto che per mero errore materiale non si è provveduto ad allegare alla D.D. n. 15 del 08/01/2024 lo schema di disciplinare di concessione;

- di approvare lo schema di disciplinare relativo alla “Concessione demaniale per occupazione di sedime demaniale del T. Chiappera, in Comune di Barge, con posa tubazione staffata a ponte comunale esistente per passaggio fibra ottica” di cui alla D.D. 15 del 08/01/2024, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010.

Estensori
Antonio Pagliero
Luca Menardi

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Rep. n° del

**Schema di Disciplinare di concessione per occupazione di sedime demaniale del
Torrente Chiappera, con posa tubazione staffata a ponte comunale esistente per
passaggio fibra ottica, in comune di Barge. - CNA993**

Richiedente: Società ISI Line s.r.l. con sede legale in Via Marconi n° 2 - 12037 Saluzzo (CN),
nella persona di nato a il

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per n°1 attraversamento del Torrente Chiappera con posa di tubazione staffata a ponte comunale esistente per passaggio fibra ottica, in comune di Barge (CN) (in corrispondenza dei lotti censiti nel C.T. al F. 61, n. 164, in sponda sinistra, e al F. 62, n. 34, in sponda destra) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione agli atti del Settore (tra i quali risulta rilevante per la concessione in oggetto la tavola grafica denominata TAV.1 del 13/10/2023).

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La realizzazione, gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. /A1816B del .../.../....., che si intendono qui integralmente richiamate (Polizia Idraulica 7386).

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2053**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

La concessione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei suoi funzionari in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a

ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

La concessione viene rilasciata a titolo gratuito, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale, come previsto dalla tabella di cui all'allegato A della L.R. 19/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, secondo la quale il rilascio di concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni demaniali e del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via Marconi n° 2 - 12037 Saluzzo (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Monica AMADORI)